



*Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli*

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

105/2013
LUGLIO/15/2013 (*)
30 Luglio 2013

**CON LA RISOLUZIONE N. 49/E
DELL'11 LUGLIO 2013, L'AGENZIA
DELLE ENTRATE, IN RISPOSTA AD
INTERPELLO, CHIARISCE CHE IL
TRATTAMENTO TRIBUTARIO DEI
RIMBORSI SPESE VARIA IN
RELAZIONE ALLA NATURA DEL
RAPPORTO IN BASE AL QUALE
SONO SVOLTE.**

**NON SI ESCLUDE, PERCIO,'
L'IPOTESI DI ESONERO
DALL'APPLICAZIONE DELLA**

RITENUTA ALLA FONTE PREVISTA DALL'ART. 25 DEL D.P.R. 600/73.

L'Istituto Italiano di Tecnologia, costituito con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico del Paese, ha chiesto all'Agenzia delle Entrate **l'esatta portata dell'obbligo di applicazione della ritenuta alla fonte**, prevista dall'art. 25 del D.P.R. n. 600 del 1973, **nell'ipotesi di rimborso analitico delle spese** ai docenti e ricercatori e nell'ipotesi di spese prepagate.

In particolare, la Fondazione, nell'ambito delle proprie attività, invita docenti e ricercatori di altre istituzioni scientifiche a visitare i propri laboratori e a svolgere seminari scientifici (c.d. *invited speakers*), favorendo la divulgazione e lo scambio reciproco delle conoscenze.

In tali occasioni, l'Istituto precisa che **non corrisponde alcun compenso** ai docenti e ricercatori che in genere non svolgono attività di lavoro autonomo abituale ma, **si limita al solo ristoro delle spese di viaggio e soggiorno**.

Sul punto, precisa l'Amministrazione Finanziaria, **le norme** sostanziali relative alla determinazione del reddito di **lavoro autonomo** e del reddito di **lavoro autonomo non esercitato abitualmente** fanno **rientrare** nella nozione di compenso anche le **somme che il lavoratore autonomo riaddebita** al committente per il ristoro delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico (*cf.* circolare n. 1 del 1973, risoluzione n. 20 del 1998, circolare n. 58 del 2001, risoluzione n. 69 del 2003).

Occorre evidenziare, tuttavia, che **la determinazione del reddito di lavoro autonomo differisce da quella del reddito di lavoro autonomo**

non esercitato abitualmente per il diverso criterio di imputazione delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

In particolare, mentre i redditi di lavoro autonomo abituale sono costituiti dalla differenza tra i compensi percepiti nel periodo d'imposta e le spese inerenti all'esercizio dell'arte o professione effettivamente sostenute nel periodo stesso senza, quindi, prevedere un collegamento tra compenso e spesa sostenuta per conseguirlo, **i redditi di lavoro autonomo non abituale sono determinati**, proprio in ragione della loro occasionalità, **tenendo conto del collegamento specifico tra compenso e spesa sostenuta per conseguirlo**, in quanto deducibile nel periodo di imposta in cui sono percepiti i compensi cui dette spese si riferiscono in modo specifico. Pertanto, nell'ipotesi di prestazioni di lavoro autonomo occasionale, **ove sia previsto il solo ristoro delle spese** sostenute e strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico, **si genera un reddito "diverso", pari a zero.**

In un'ottica di semplificazione, conclude il documento di prassi, per evitare l'obbligo di effettuare e versare la ritenuta alla fonte **in ipotesi di attività occasionali di carattere sostanzialmente gratuito**, in quanto il **compenso** è **pari** alle **spese** sostenute, si ritiene possibile **non assoggettare alla ritenuta alla fonte** di cui all'art. 25 del DPR n. 600 del 1973 i rimborsi spese di viaggio, vitto, e alloggio, **nell'ipotesi in cui le spese** stesse siano **solamente** quelle **strettamente necessarie** per lo **svolgimento** delle **prestazioni professionali**, previa acquisizione dei titoli certificativi delle spese.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PDN